

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2613-A

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LEONARDI)

Comunicata alla Presidenza il 25 luglio 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Autorizzazione alla vendita di due immobili siti nei comuni di Perugia e di Umbertide da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

d'iniziativa dei senatori **TOSSI BRUTTI, GIUSTINELLI, NOCCHI, CASOLI e SPITELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1991

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il disegno di legge al nostro esame si propone la cessione di due immobili di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato situati rispettivamente nel centro abitato di Perugia e nel comune di Umbertide, a circa 45 chilometri da Perugia.

L'immobile situato a Perugia è costituito da uno stabilimento per la lavorazione del tabacco in foglia la cui costruzione risale all'anno 1940 e presenta segni di obsolescenza tali da compromettere le stesse attività industriali.

La dislocazione dell'immobile comporta serie difficoltà al traffico urbano e alla stessa attività produttiva.

Per ovviare a tali inconvenienti, il comune di Perugia è disposto a cedere all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un'area di sua proprietà (il cui valore sarà determinato dall'Ufficio tecnico erariale - UTE), opportunamente decentrata rispetto all'attuale ubicazione, su cui realizzare un nuovo e più efficiente stabilimento.

I costi per la realizzazione del nuovo complesso sarebbero coperti dai proventi della cessione al comune di Perugia dell'attuale complesso industriale e del deposito tabacchi, con annesso terreno di ettari 1,32 situato nel comune di Umbertide, da tempo inutilizzato. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verrebbe autorizzata a cedere quest'ultimo immobile ad un prezzo base stabilito dall'UTE, a trattativa privata se l'acquirente è un ente pubblico, ovvero con il sistema dell'asta pubblica se l'offerta è rivolta a privati.

L'acquirente dovrà versare metà dell'importo al momento della stipula dell'atto di vendita e l'altra metà alla consegna del

bene, che dovrà avvenire entro un anno dalla stipula dell'atto di vendita.

Per quanto riguarda il complesso industriale sito a Perugia (per il quale è prevista la cessione al comune a trattativa privata, al prezzo stabilito dall'UTE) si dovrebbe operare un conguaglio tra il valore dell'immobile in questione e quello dell'area messa a disposizione dal comune stesso per consentire il trasferimento dello stabilimento.

La differenza a saldo verrà versata dal comune di Perugia all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in dieci rate annuali senza interessi.

Nel contratto si dovrà prevedere che il bene immobile alienato potrà essere utilizzato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fino al trasferimento dell'attività nella nuova sede, che dovrà avvenire entro tre anni dalla stipula del contratto. Se entro tre anni la nuova sede non sarà operante, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dovrà corrispondere al comune di Perugia un canone di affitto annuo pari all'interesse legale calcolato sul valore complessivo dell'immobile.

In conclusione, il provvedimento è finalizzato al miglior utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico e consente alle due Amministrazioni interessate di risolvere problemi di carattere urbanistico per la città e di efficienza e competitività per l'attività industriale dei monopoli di Stato.

È per tali considerazioni, onorevoli senatori, che la 6ª Commissione permanente mi ha conferito mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge, come modificato dalla Commissione stessa, e pertanto invito l'Assemblea ad approvarlo.

LEONARDI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

2 luglio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE****(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: ANDREATTA)

**sul disegno di legge e sui relativi emendamenti**

10 luglio 1991

La Commissione, esaminato il testo e gli emendamenti del disegno di legge, dichiara, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - che il comma 1 dell'articolo 6 venga così riformulato:

«1. Il ricavato delle vendite di cui agli articoli 1 e 4, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, è iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Correlativamente ai versamenti in entrata sarà incrementato, in termini di competenza e di cassa, lo stanziamento iscritto nel capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto e alla costruzione di immobili dell'Amministrazione stessa».

**DISEGNO DI LEGGE**D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
TOSSI BRUTTI ED ALTRI

## Art. 1.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere, a trattativa privata, al prezzo stabilito dal competente Ufficio tecnico erariale (UTE), al comune di Perugia, il complesso immobiliare costituente l'attuale Agenzia coltivazioni tabacchi, sita in Perugia, Via Cortonese, n. 135, distinta al catasto terreni del comune di Perugia con la partita n. 7743, foglio 251, numero 8 e al catasto edilizio urbano con la partita n. 252, foglio 251, numero 308, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e numero 1510 e confinante a Nord e ad Est con ex beni di Baldelli Marciani Lavinio e Bombelli Baldelli Cesare, Augusto Mario, e altri, ad Ovest con casa cantoniera ANAS e a Sud con strada statale n. 75-bis.

## Art. 2.

1. Dal prezzo della vendita dell'immobile di cui all'articolo 1 sarà detratto il valore, determinato dall'UTE, del terreno di proprietà del comune di Perugia sul quale sorgerà il nuovo complesso industriale e la differenza sarà corrisposta dal suddetto comune all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in dieci rate annuali costanti senza aggravio di interessi.

2. Il comune di Perugia è autorizzato ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione annuale per i dieci anni le relative rate di estinzione.

## Art. 3.

1. Nel contratto di vendita del complesso immobiliare indicato nell'articolo 1 deve

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tossi Brutti ed altri*)

stabilirsi l'obbligo del compratore di consentire al venditore di usare i beni trasferiti, fino al momento del trasferimento delle attività nella nuova sede, da costruire in altra zona del territorio comunale su proposta dello stesso comune.

2. L'uso dei beni da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è a titolo gratuito per i primi tre anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. Nel caso in cui l'uso dei beni dovesse protrarsi oltre il predetto termine, il venditore dovrà corrispondere al compratore, per il periodo di tempo eccedente i tre anni e fino alla data di effettiva consegna, una somma pari all'interesse legale, calcolato ad anno o frazione di anno, sull'importo versato dal compratore stesso per l'acquisto del compendio immobiliare aumentato del valore relativo al terreno ceduto dal comune per la realizzazione del nuovo stabilimento.

Art. 4.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata a vendere a trattativa privata, al prezzo non inferiore a quello stabilito dal competente UTE, ad enti pubblici o a privati il complesso immobiliare di Umbertide, Via Cesare Battisti, n. 48, distinto al catasto terreni del comune di Umbertide con la partita 150, foglio 74, numeri 64 e 65 e confinante a Nord-Est con la Stazione ferroviaria della Società mediterranea SS.FF. umbro-aretine (MUA), ad Ovest con proprietà del comune di Umbertide, a Sud-Ovest con la strada vicinale Madonna del Moro ed a Est con gli ex beni di Grisoni Natalia in Oldi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata a vendere, al prezzo non inferiore a quello stabilito dal competente UTE, ad enti pubblici o a privati il complesso immobiliare sito in Umbertide, Via Cesare Battisti, n. 48, distinto al catasto terreni del comune di Umbertide con la partita n. 150, foglio 74, numeri 64 e 65, e confinante a Nord-Est con la Stazione ferroviaria della Società mediterranea SS.FF. umbro-aretine (MUA), ad Ovest con proprietà del comune di Umbertide, a Sud-Ovest con la strada vicinale Madonna del Moro e ad Est con gli ex beni di Grisoni Natalia in Oldi.

2. La vendita di cui al comma 1 avverrà a trattativa privata se l'acquirente è un ente pubblico, ovvero con il sistema dell'asta pubblica se l'acquirente è un soggetto privato.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Tossi  
Brutti ed altri)

## Art. 5.

1. Il prezzo di vendita dell'immobile di cui all'articolo 4, sarà corrisposto dall'acquirente per metà al momento della stipula dell'atto di vendita e per la restante parte prima della consegna del bene, che comunque dovrà avvenire entro un anno dalla stipula del citato atto di vendita.

## Art. 6.

1. Il ricavato delle vendite di cui agli articoli 1 e 4, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, è portato in aumento dello stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 501 del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto di immobili ed alla costruzione di fabbricati.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 5.

*Identico.*

## Art. 6.

1. Il ricavato delle vendite di cui agli articoli 1 e 4, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, è iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Correlativamente ai versamenti in entrata sarà incrementato, in termini di competenza e di cassa, lo stanziamento iscritto nel capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto e alla costruzione di immobili dell'Amministrazione stessa.

2. *Identico.*